

1514/2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

M. A. N. Mauro

*Operatore
a. Calabrese*

La Corte d'Appello di Napoli - II Sezione civile - così
composta: 24° ANNUALE
FAVOREVOLE

Dott. Domenico Balletta Presidente

Dott. Umberto Di Mauro Consigliere rel.

Dott. Lucio Capasso Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al
del ruolo generale contenzioso dell'anno ,avente ad og-
getto : opposizione a decreto ingiuntivo e vertente

TRA

...rappresentato e difeso,giusta procura a
margine dell'atto di appello,dall'avv. ...
presso il cui studio elettivamente domiciliata in Napoli,
appellante

E

...s.p.a.,in persona del legale rap-
presentate pro tempore,rappresentato e difeso,giusta pro-
cura a margine della comparsa di costituzione,dall' avv. ...
...presso il cui studio elettivamente domiciliata in
appellato

E

...in persona del legale rappresentate
pro tempore,rappresentato e difeso,giusta procura in calce
alla comparsa di costituzione,dall' avv. ...
...presso il cui studio elettivamente domiciliata in Napoli,
appellato

48/144

15 MAR. 2009

I procuratori dell'appellante e degli appellati hanno concluso riportandosi rispettivamente all'atto di appello ed alle comparse di costituzione, con vittoria di spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo (n. 1000/94), emesso dal Presidente del Tribunale di Napoli in data 4/7/94, il Tribunale di Napoli otteneva ingiunzione di pagamento per € 86.144.238, oltre interessi convenzionali nella misura del 17,50% e commissioni dello 0,75 a decorrere dall'1.4.1994 e fino al soddisfo ed oltre spese del procedimento monitorio in danno di [nome] per l'esposizione di cui al c/c bancario n. [numero].

Con atto di citazione notificato in data 29/9/94, l'ingiunto proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, assumendo che la somma dovuta era inferiore rispetto a quella richiesta con il D.I. e che doveva essere oggetto di ricalcolo con detrazione degli interessi pretesi in eccedenza, aggiungendo di avere convenuto con i rappresentanti dell'Istituto di credito un tasso diverso da quello richiestogli. Concludeva, perciò, per la dichiarazione di nullità, inefficacia o comunque per la revoca dello stesso.

Costituitosi il [nome] S.p.A. contestava la opposizione, chiedendone il rigetto ed instava, comunque, per la condanna del [nome] al pagamento di € 86.144.238.

Depositata dalle parti la documentazione contabile relativa al rapporto di c/c bancario, la fase istruttoria si completava con l'espletamento della CTU.

Con sentenza n. [numero] del [data] del [anno] il Tribunale di Napoli, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava [nome] al pagamento in favore del [nome] della somma di € 41.551,00, oltre interessi a far tempo dalla maturazione del credito, nonché alla refusione delle spese di lite.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il [nome] per le

ragioni che saranno esposte in motivazione, chiedendo:

- a) in parziale riforma della sentenza di primo grado sentire dichiarare applicabile l'interesse del 12,25% fino alla data della concessione del decreto ingiuntivo, per averlo accettato per applicazione, e con l'applicazione degli interessi legali dalla detta data fino al saldo, senza anatocismo;
 - b) ammettersi la prova testimoniale articolata in primo grado;
 - c) disporre una nuova consulenza per l'esecuzione dei calcoli sugli interessi sulla base degli interessi annui o quanto meno semestrali a differenza del calcolo effettuato su base trimestrale dal CTU di primo grado, con dettagliata spiegazione del metodo adottato per una completa comprensione dei risultati e di come il Tribunale è giunto alla condanna del ... al pagamento di £ 80.453.967; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
- Si è costituito il ... S.p.A. eccependo preliminarmente la inesistenza e/o nullità assoluta della notificazione dell'atto di appello e nel merito la infondatezza del gravame.
- Si è costituito anche il ... S.p.à. eccependo la nullità della notificazione dell'atto di appello e comunque la carenza di legittimazione passiva che apparterebbe, invece, al ... s.p.à., successore a titolo universale del ... s.p.a..
- All'udienza del 5.3.2008 la causa è stata riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ... ha in via preliminare e principale eccepito la inesistenza c/o comunque nullità assoluta della notificazione dell'atto di appello de quo per essere stata eseguita in luogo e presso una persona che non è in alcun modo collegabile al soggetto passivo della notificazione medesima. In particolare ha rilevato che l'atto di appello è



stato notificato in data 14/10/03 al " Banco di Napoli - Filiale di ...", già ... , filiale di ... ta, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore costituito in giudizio avv. Ha, quindi, sostenuto che la vocatio in ius del " Banco di Napoli - Filiale di Napoli", risulta eseguita presso l'avvocato ... erroneamente qualificato "procuratore" del Banco di Napoli - Filiale di Napoli. All'uopo ha precisato che parte opposta nel giudizio di 1° grado era stata la S.p.A. Banco di Napoli - Filiale di ... , quale titolare del rapporto giuridico e del credito oggetto di causa. Nel corso del giudizio la res litigiosa fu ceduta dal Banco di Napoli - Filiale di Napoli alla S.p.A. Tuttavia, la S.p.A. non aveva inteso spiegare intervento nel procedimento di 1° grado che, quindi, era proseguito regolarmente ex art. 111 c.p.c. 1° comma, tra le parti originariamente costituite.

Dopo la precisazione delle conclusioni (ud. 26.11.02) e prima della pubblicazione della sentenza impugnata n. 5452/03 (del 25.2-9.5/03) il Banco di Napoli - Filiale di Napoli era stato incorporato per fusione nel Banco di Napoli - Filiale di Napoli giusta atto per Notar ... del 18/12/02, Rep. 100.971 e Racc. 15.159. Peraltro, il San Paolo IMI S.p.A. (incorporante il Banco di Napoli - Filiale di Napoli S.p.A.) con atto per Notar Mazzocca del 30/6/03 - Rep. 50429 Racc. 7599 - mediante conferimento di ramo d'azienda, aveva costituito un nuovo ente denominato Banco di Napoli - Filiale di Napoli S.p.A., con sede in Napoli alla ...

Tanto premesso il suddetto appellato ha sostenuto che, nella specie, tutti questi eventi che hanno riguardato la perdita della capacità di stare in giudizio del Banco di Napoli - Filiale di Napoli, non possono avere alcuna rilevanza nel presente giudizio, atteso che essi non sono mai stati dichiarati c/o comunicati alla controparte (art. 300 c.p.c.). Ha, perciò, concluso che, in difetto di esplicita dichiara



zione c/o notificazione del verificarsi dei detti eventi da parte del procuratore, l'atto di impugnazione della sentenza è validamente notificato alla parte originaria (nel caso di specie presso il procuratore costituto (Cass. 16/12/00 n. 17211)). In ogni caso quando anche si dovesse ammettere che controparte fosse venuta a conoscenza aliunde della perdita della capacità giuridica del ... questi poteva provvedere alla notificazione dell'atto di appello, alternativamente, al procuratore della parte divenuta incapace, ovvero personalmente al successore della parte deceduta ai sensi dell' art. 137 c.p.c. e dunque al ... con sede in ... alla ... Pertanto la notifica dell'atto di appello così come effettuata deve considerarsi inesistente perché avvenuta in un luogo o con riguardo a persone che non hanno attinenza alcuna (o che non presentino alcun riferimento o collegamento) con gli indicati effettivi destinatari della notificazione stessa, risultando a costoro del tutto estranea. La ritenuta inesistenza e/o nullità assoluta comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza, notificata l'11.9.2003, per il decorso del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c..

Le argomentazioni del ... appaiono in linea generale condivisibili, pur tuttavia non sono sufficienti, nella specie, a far dichiarare la inammissibilità dell'appello.

Ed invero dall'esame della notifica della sentenza emerge che essa risulta effettuata dal ... s.p.a.. Dal rilascio delle copie della sentenza all'avv. ... , procuratore nel giudizio di primo grado della predetta s.p.a. emerge, infatti, che fu la suddetta parte ad effettuare tale notifica. In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che " La mancata indicazione della parte istante nella relazione di notifica della sentenza - come nella specie - non determina la nullità di quell'atto



processuale, né la sua idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, ove, anche sulla base dei dati emergenti dall'atto notificato, sia comunque possibile individuare la parte a richiesta della quale è stata ese guita la notificazione. In particolare, non sussistono la nullità della notificazione e l'anzidetta idoneità, allorché il referto di notifica si limiti ad enunciare la formula stereotipata "ad istanza come in atti", ma nell'atto notificato o sia indicato in modo inequivoco il soggetto che ha chiesto il rilascio della copia, poi consegnata all'ufficiale giudiziario per la notifica, o sia presente altro elemento che comunque consenta di dare contenuto specifico alla formula generica (Cass. n. 1615 del 15/02/1995; Cass. 95/1781)".

Ciò posto deve ritenersi che la suddetta notifica è comunque nulla.

Ed invero va premesso che l'art. 285 c.p.c. prevede che la notificazione della sentenza deve essere fatta su istanza di parte e la espressione su istanza di parte sta ad indicare che è valida la notifica della sentenza fatta ad istanza delle parti personalmente o dei loro difensori, che in virtù della procura ad litem hanno il potere di compiere nell'interesse di tali soggetti tutti gli atti del processo che a questi non siano espressamente riservati dalla legge (Cass. 96/548). Pertanto è invalida la notificazione eseguita su istanza di un avvocato che non abbia il potere di rappresentare una parte (Cass. 75/2913). All'uopo va rilevato che, come ritenuto dal Supremo Collegio (Cass. 20.8.2004 n 16368; Cass 6.12.2004 n 22877), la fusione di una società per incorporazione in un'altra, determina automaticamente l'estinzione della società assoggettata a fusione ed il subingresso nei rapporti ad essa relativi, per successione universale, della società incorporante. Orbene nella specie come sopra esposto, il ... era stato incorporato per fusione nel ... che ha compor-

tato la estinzione del primo e la conseguente estinzione del mandato conferito in relazione al giudizio di primo grado al procuratore avv. Lauro. In sostanza l' estinzione della società realizza una situazione giuridica corrispondente alla morte del mandante con la conseguente estinzione del mandato(art.1728 c.c.). Per cui la notifica de qua appare eseguita da soggetto privo di mandato e perciò nulla.

Ne deriva che nella specie non decorre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., ma quello previsto dall'art. 327 c.p.c. Considerato, inoltre, che la sentenza è stata depositata il 9.5.2003 e che sia il ... che il Sampaolo Banco di Napoli s.p.a. si sono costituiti il 22.1.2004 l'appello deve essere dichiarato ammissibile.


Tanto acciariato l'appellante ha lamentato che erroneamente il primo giudice:

non aveva ammesso la richiesta prova testimoniale diretta a dimostrare che il ... aveva pattuito con il ... del 12.25% a fronte, dell'acquisto di due miliardi di titoli emessi dal ..., prova che era stata articolata, con l'indicazione dei testi, alla udienza del 29.6.2000;

non aveva rilevato che la CTU espletata in primo grado risultava errata, in quanto il consulente aveva effettuato il calcolo degli interessi applicando l'anatocismo su base trimestrale, anzichè annuale o quanto meno semestrale;

pur riconoscendo la non applicabilità dell'anatocismo, su base trimestrale, aveva ridotto la somma richiesta dal ... di ..., previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, solo a £ 80.453.967, senza dare alcuna spiegazione e/o motivazione di come si giungeva a quella somma che si trovava a metà percorso tra gli 86.144.238 richiesti dal ... poli ed i circa 69.703.388 indicati dal CTU applicando l'interesse del 12,25% senza anatocismo.

L'appellante ha, quindi, formulato le conclusioni riportate in narrativa.



Ciò premesso va rilevato che la fonte contrattuale del rapporto intercorso tra le parti è rappresentata dalla lettera contratto di apertura del un conto corrente di corrispondenza n 27/5547, datata 9.3.1987, e sottoscritta da , nella quale è previsto un tasso di interesse creditore " come da accordi bancari ". Inoltre nell'art. 57 bis delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza, inserite nel predetto contratto si legge:

" I rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente in via normale, a fine dicembre di ogni anno, pertanto in conto, oltre gli interessi ed alle commissioni anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra con valuta data di regolamento.

I conti che risultano anche saltuariamente debitori vengono invece, chiusi contabilmente in via normale trimestralmente cioè a fine marzo, giugno e settembre e dicembre applicando agli interessi dovuti dal correntista ed alle competenze di chiusura, valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dal Banco e operate le ritenute fiscali di legge.

Gli interessi dovuti dal correntista al Banco, salvo patto diverso, si intendono determinati alla e condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura " .

Osserva innanzitutto la Corte che, in relazione agli interessi ultralegali applicati dal Banco, è stato più volte ribadito (ex multis Cass. 1287/02) che se può ritenersi osservato il precetto dell'art. 1284 c.c. - che richiede la forma scritta per la convenzione di interessi a tasso superiore alla misura legale - ogni qualvolta, pur in difetto di espressa indicazione in cifre degli interessi pattuiti, le parti si richiamano per iscritto a criteri 

prestabiliti e ad elementi estrinseci, obiettivamente indidubabili che consentano la concreta determinazione del tasso di interesse convenzionale(Cass. 4605/96;Cass. 9227/95; Cass.6113/94),non altrettanto può dirsi con riguardo alla clausola(come quella in esame) che si limita a fare riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza,non essendo essa sufficientemente univoca,e,per tal verso,non rispettando il disposto dell'art.1346 c.c. e non giustificando,pertanto,la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale,in quanto data l'esistenza di diverse tipologie di tassi non consente,per la sua genericità,di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi(Cass. 9465/00;Cass. 7871/98;Cass. 6247/96;cass. 4696/98;Cass. 11042/97;Cass.10657/96).Inoltre il giudizio di sufficienza del riferimento della clausola alle condizioni di piazza,dovendo essere coordinato con accordi di cartello,non può essere mantenuto se tali accordi contengono diverse tipologie di tassi o addirittura siano venuti meno come parametro centralizzato e vincolante(Cass. 2644/99; Cass.2262/82).Ed ancora va osservato che non avendo tra l'altro l'appellato dimostrato a quale accordo o intesa avesse fatto riferimento per determinare (unilateralmente) il tasso via,via applicato,l'art. 8 L. 64/86 vieta,con disposizione non derogabile,la differenziazione dei tassi di interesse in relazione alle singole zone del territorio, con salvezza solo dei tassi più favorevoli per il correnteista previsti espressamente dalla legge per le zone più svantaggiate,sicché è stata ritenuta nulla la clausola di mero rinvio agli usi praticati su piazza (Cass. 4095/2005).Tale nullità è stata esclusa quando la clausola contenga il rinvio ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti,fermo restando comunque,la sopravvenuta nullità di cui alla legge 287/ 90,che vieta gli accordi di cartello(Cass.4094/2005; Cass.

4490/2002)

E' appena il caso di ricordare che in tema di contratti bancari regolati in conto corrente stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova legislazione bancaria le comunicazioni delle variazioni del tasso con gli estratti conto periodici inviati al correntista e la conseguente approvazione tacita a norma di legge e di contratto, non sanano la nullità dell'originaria pattuizione per carenza del requisito della determinabilità(Cass. 1287/2002;Cass. 11020/93).

Accertata, quindi, la nullità della clausola in parola, che, in quanto derivante dalla violazione di una norma imperativa, è rilevabile di ufficio, il tasso da applicare è quello legale. Si legge, infatti, in Cass. 28302/05 che " Questa Corte ha già affermato con la ricordata sentenza 5675/2001 e successivamente con la sentenza 25.2.2005 n 4092 che le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della Legge 17.2.1992 n 154, poi trasfuso nell'art. 117 D. Legs. 1.9.1983 n 385, non sono retroattive (l'art. 161, comma sesto D.legs. citato stabilisce che i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori) al pari della disciplina in materia di usura. L'irretroattività si estende anche alla previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uso dettata dal legislatore. Va, infatti, sottolineato che tale nuova regolamentazione, da un lato costituisce uno specifico profilo della diversa disciplina della materia introdotta dalla Legge 154/92 e successivamente dal T.U.B. di cui è esclusa la retroattività e dall'altro, che la regola introdotta dall' art. 117, comma 7°, deroga alla normativa previgente. Ai sensi dell'art. 1418, comma secondo c.c., infatti, la nullità di una singola clausola del contratto di conto corrente comporta la sostituzione con la



disciplina prevista da norme imperative e, quindi, l'applicazione degli interessi legali (il carattere imperativo è stato affermato da Cass. 5675/2001). Innovando la materia l'art. 117 comma 7° non può, in difetto di un'espressa affermazione in tal senso del legislatore, che disporre per l'avvenire in conformità ai principi generali.

Pur non riconoscendosi il contrario indirizzo di qualche giudice di merito, che immotivatamente ricorre all'applicazione del citato art. 117 comma 7, ritiene il Collegio di dovere aderire, anche in ossequio alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, a quell'indirizzo che, in ragione della predetta irretrattività del T.U.L.B., ritiene che la clausola nulla di determinazione degli interessi con rinvio agli usi, sia sostituita ex art. 1419 II comma c.c., per il principio di conservazione ex art. 1419 I comma c.c., dall'art. 1284 c.c., con l'applicazione, in luogo del tasso convenzionale nullo, del tasso legale degli interessi (cfr. Tribunale di Cagliari 27.5.2002; Tribunale Bari 6.5.2005 n 1018).

Per quanto riguarda la questione dell'anatocismo ritiene questo Collegio di dovere rinviare all'oramai consolidato indirizzo (Cass. 4853/2007; Cass. 10599/05; Cass. S.U. 21095/04) in ragione del quale " in tema di capitalizzazione degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n 425/00 con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, la norma di salvezza contenuta nell'art. 25 comma 3 d.legs. 342/1999) della validità degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera Cicer - comitato interministeriale per il credito ed il risparmio -) delle clause sole anatocistiche stipulate in precedenza; dette clause restano disciplinate, secondo i principi che regola no la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anterior-



Cap.
ANNUNZIE

mente in vigore, alla stregua della quale esse - passate su un uso negoziale, anzichè su una norma consuetu dinaria - sono da considerarsi nulle -

La nullità di dette clausole può essere rilevata di ufficio in considerazione del potere dovere del Giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione anche in sede di gravame (Cass. 4853/2007)

Alla dichiarazione di illegittimità della capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente di una banca, praticata in virtù di una clausola contenuta in un contratto di conto corrente bancario anteriore al 22.4.2000 (come quello in esame) segue il ricalcolo del credito spettante alla banca applicando la capitalizzazione annuale di tali interessi; quest'ultima infatti deve ritenersi applicabile sia perchè corrisponde al criterio di capitalizzazione della banca a favore della clientela, sia perchè tale cadenza di capitalizzazione appare conforme alla cadenza temporale ex lege degli interessi, ricavabile dal disposto dell'art. 1284 I comma c.c., sia perchè ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale per i conti saltuariamente a debito, resta comunque operante la clausola unificamente generale, riportata nei contratti bancari di chiusura al 31 dicembre di ogni anno, sia perchè l'anatocismo annuale è contemplato nella delibera Cicr.

Tale soluzione deve inoltre ritenersi ammissibile da un lato per la operatività nella fattispecie in esame del meccanismo di integrazione ex lege della clausola nulla di cui all'art. 1374 c.c., in base al quale le clausole contrarie a norme imperative sono colpite da nullità e vengono di diritto automaticamente sostituite da queste, e dall'altro per la possibilità di rinvenire nella disciplina generale detta fonte normativa idonea a supportare il meccanismo della suddetta capitalizzazione annuale (Tribunale di Trapani 24.2007 n 33).

Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto va

rilevato che il trasferimento patrimoniale ad essa connesso è privo di causa. Il servizio, infatti, reso dall'Istituto di credito con l'apertura di credito trova già sufficiente ed adeguata remunerazione nella pattuizione degli interessi, che peraltro costituisce per volontà del Legislatore, la tipica remunerazione per le prestazioni consistenti nel prestito di danaro e pertanto, la richiesta di ulteriori somme per tale prestazione si configura priva di causa. Né può ritenersi che la commissione di massimo scoperto costituisca il corrispettivo destinato a remunerare la specifica prestazione della banca consistente nella immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi di cui all'apertura di credito con il conseguente obbligo per la banca di erogare il credito a semplice richiesta del cliente, dal momento che l'immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi promessi con l'apertura di credito non può considerarsi prestazione autonoma ed accessoria di quella principale consistente nell'erogazione delle somme, ma è ad essa intrinseca (Tribunale di Monza 7.4.2006; Tribunale Lecce 11.3.2005; Tribunale di Trapani 7.7.2004; Cass. 11772 che ribadisce la rilevanza di ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c. della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale della commissione in questione). A ciò aggiungasi che nel caso in esame, nella citata clausola (art. 57 bis) vi è un generico rinvio alle commissioni che può applicare la banca, di cui non è indicata la percentuale, né l'eventuale criterio di calcolo, sicché la pattuizione, con riferimento alla commissione di massimo scoperto applicata dalla banca è ulteriormente nulla per indeterminatazza del l'oggetto ex art. 1418 comma secondo c.c. (Trib. Monza 7.4.06).

Sulla base delle esposte argomentazioni devesi, pertanto, dichiararsi:

la nullità della clausola con la quale è previsto un tasso di interesse creditore " come da accordi bancari "; nonché di quella che prevede che " gli interessi dovuti dal cor-

rentista al Banco, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura";
ritenersi, perciò, assorbita in tale statuizione la censura dell'appellante che instava per l'applicazione del tasso del 12,50, dovendo, invece, computarsi gli interessi in base al tasso legale;
che nella specie trova applicazione l'anatocismo su base annuale e non trimestrale e che rimane esclusa la commissione di massimo scoperto applicata, invece, dal Tribunale di Napoli, nella misura dello 0,75%.
Appare, pertanto, necessaria nuova CTU per la determinazione del credito del ... da computarsi sulla base degli esposti criteri. A tanto si provvederà con apposita ordinanza.
Il governo delle spese di lite va rimesso alla sentenza definitiva.

P. Q. M

La Corte d'Appello di Napoli, II sezione civile, non definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli ... , così provvede:

rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello;
dichiara:

la nullità della clausola con la quale è previsto un tasso di interesse creditore " come da accordi bancari "; nonché di quella che prevede che " gli interessi dovuti dal correntista al Banco, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura";
che il credito del ... va determinato ...
Putando gli interessi al tasso legale, l'anatocismo su base annuale ed escludendo le commissioni di massimo scoperto;

rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
spese al definitivo.

Così deciso in Napoli, il 19.3.2007.

Il Consigliere Estensore

Alberto S. Mura

Il Presidente

Renato Mura

[Signature]
Il Funzionario di Contabilità

TRIBUNALE DI NAPOLI
23 APR. 2008
Il Funzionario di Contabilità

[Signature]

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

La presente copia composta di n. 12 fogli è
conforme all'originale e si rilascia a richiesta del
Sig. Avv. MAHMOUD X
Napoli, il 22 Mag. 2009.



IL CANCELLIERE CI
- Angelo ACCIOLIO -

1
1

1
1